



Circolare n° 13/2022

NOVITA' FISCALI 2022

1) ESTENSIONE OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

La **legge di bilancio 2018**, aveva esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica i seguenti soggetti:

- quelli che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
- quelli che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto-legge 98/2011);
- quelli che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.
- Associazioni in regime 398/91 con ricavi inferiori a 65000€

Inoltre, la **Legge di Bilancio 2021** esclude dall'emissione della fattura elettronica tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Sono quindi medici, fisioterapisti, igienisti e altri operatori che offrono prestazioni sanitarie a persone fisiche private.

Tra le principali novità del decreto 36/2022, però, vi è l'introduzione, **dal 1° luglio 2022**, dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (Sdi) anche per i **contribuenti forfettari e minimi, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche**.

Più precisamente, per quanto interessa i forfettari e i minimi, l'articolo 18 del decreto Pnrr 2 prevede la cessazione dell'esonero (e quindi l'introduzione dell'obbligo) di emissione della fatturazione elettronica:

O dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari e minimi che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi almeno pari a 25mila euro (eventualmente ragguagliati ad anno)

O dal 1° gennaio 2024 per tutti i contribuenti forfettari e minimi a prescindere dai ricavi e compensi dell'anno precedente.

Resta, quindi, inteso che fino al 30 giugno (quindi per le operazioni effettuate fino a questa data), si potrà ancora far ricorso alla modalità cartacea.

Pertanto, se non intervengono modifiche durante l'iter di conversione del decreto, i forfettari con compensi/ricavi almeno pari a 25mila euro nel 2021 devono emettere fatture elettroniche anche al fine di evitare le sanzioni che vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

In considerazione dell'introduzione graduale dell'obbligo, i forfettari/minimi "sottosoglia" potranno comunque continuare ad emettere fattura cartacea con piena valenza fiscale e i clienti si troveranno nella difficoltà di sapere quando sia ancora corretto continuare a registrare il documento cartaceo.

A questo fine potrebbe essere utile richiedere al forfettario, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25mila euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell'anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022. In alternativa si ritiene possibile fare affidamento sulla causa di esonero indicata in fattura: il forfettario dovrebbe infatti indicare in fattura «contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell'anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 18 del DI 36/2022» ovvero riportare diciture simili.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



MORATORIA SULLE SANZIONI – REGIME DEI MINIMI E DEI FORFETTARI

L'obbligo di fatturazione elettronica esteso ai **forfettari con ricavi o compensi superiori a 25mila euro** prevede un periodo "cuscinetto" di moratoria sulle sanzioni, proprio per consentire ai contribuenti di adattarsi. Sarà importante, perciò, fare attenzione alle date, visto che le nuove regole incrociano il periodo estivo e feriale. Normalmente, a norma dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa **entro il 12° giorno** successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infatti, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il momento di **consegna/spedizione dei beni** o, per le prestazioni di servizi, con il momento di **pagamento del corrispettivo** (articolo 6 del Dpr 633/1972). Nel caso dei servizi, perciò, non rileva l'eventuale data della "notula" spesso emessa dai professionisti.

Ipotizziamo ad esempio che un contribuente forfettario consegni un bene o incassi un pagamento in data 1° luglio 2022: dovrebbe emettere la fattura elettronica entro il successivo 13 luglio 2022. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà operative che i contribuenti potrebbero incontrare, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 18 prevede, con riferimento al terzo trimestre 2022 (quindi periodo **luglio/agosto/settembre**) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, che le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 non si applicano, a condizione che fattura elettronica sia emessa **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Riprendendo, quindi, l'esempio precedente, il contribuente ha tempo fino al 31 agosto 2022 per l'emissione della fattura senza incorrere in sanzioni. La norma sanzionatoria prevede che chi viola gli obblighi inerenti la documentazione di operazioni non soggette a imposta è punito con la sanzione da 250 a 2mila euro.

Per le fatture dopo le ferie estive, bisognerà fare attenzione all'incrocio tra la moratoria e le regole ordinarie. Ad esempio, per un'operazione effettuata il 10 settembre, la fattura potrà essere emessa entro il 31 ottobre, e lo stesso accadrà per un'operazione del 30 settembre; mentre per un'altra operazione successiva di un paio di giorni – ad esempio il 2 ottobre – la fattura andrà emessa entro il 14 del mese.

L'anticipo facoltativo

Pur non essendo obbligati, alcuni contribuenti forfettari potrebbero già aver fatto ricorso alle fatture elettroniche al fine di beneficiare della riduzione di un anno del periodo di accertamento, prevista dal comma 74 della legge 190/2014 per i soli contribuenti dotati di un fatturato annuo composto esclusivamente da fatture elettroniche. Per questi soggetti non cambia nulla: continueranno a emettere le fatture elettroniche, senza fruire della moratoria sulle sanzioni, naturalmente.

Tutti coloro che non hanno, invece, già adempiuto in via facoltativa alla fatturazione elettronica saranno costretti, in corso d'anno, a modificare le modalità di certificazione delle operazioni poste in essere.

Come emettere fatture elettroniche

Per poter emettere fattura elettronica è possibile:

- 1) avvalersi del sistema messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'apposita area dedicata denominata "*Fatture e Corrispettivi*", alla quale è possibile accedere con le proprie credenziali SPID;
- 2) acquistare un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (richiesto dalla normativa) e inviarlo al Sistema di Interscambio (SDI).

2) OBBLIGO RICEZIONE PAGAMENTI TRACCIABILI

Il decreto legge 36 del 2022, introduce l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito o di debito, pena l'applicazione di sanzioni,

Più nel dettaglio, il punto 3) prevede infatti l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici. Con

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



questa finalità, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2023, la decorrenza di applicazione delle misure sanzionatorie è stata anticipata quindi al **30 giugno 2022**.

Allo stesso modo, per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all'evasione, viene esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all'agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA Spa, comprensive ora dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico, e non solo limitatamente a quelli evoluti, cosiddetto Pos smart, e a quelli dotati di particolari caratteristiche tecniche individuate con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Il patrimonio informativo a disposizione del fisco è destinato inevitabilmente ad aumentare, concorrendo questa misura a favorire le procedure amministrative di monitoraggio e di controllo.

Le sanzioni

Dal 30 giugno 2022, in particolare, potrà essere irrogata una **sanzione composta di un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e di un ammontare variabile commisurato al 4 per cento del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte**.

La platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria è composta da commercianti e professionisti quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

L'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos è già comunque operativo dal 30 giugno 2014 secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legge 179 del 2012, anche se in precedenza non era prevista l'irrogazione di sanzioni.

3) ABOLIZIONE DELL' ESTEROMETRO

Dal 1° luglio 2022 verrà definitivamente abrogato l'esterometro, utilizzato fino ad ora da moltissime aziende italiane come mezzo per documentare all'Agenzia delle entrate le operazioni svolte con l'estero. Per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Agenzia e dell'assolvimento dell'IVA, le imprese italiane dovranno **da luglio in poi** affidarsi alla fattura elettronica, utilizzando i nuovi tipi documento appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate.

L'utilizzo dell'**esterometro**, fino ad ora, era possibile in alternativa all'emissione della fattura elettronica. **Dal 1° luglio 2022** verrà invece messo definitivamente nel cassetto e allora tutte le aziende dovranno essere in grado di utilizzare gli appositi tipi documento messi a disposizione dall'Agenzia, che alcuni già utilizzavano in via facoltativa. Nello specifico, i nuovi tipi documento permettono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, a seconda dei casi, da annotare negli appositi registri IVA, in entrata e in uscita, per assolvere correttamente all'imposta dovuta. Vediamo come fare, a seconda che ci troviamo nella posizione di fornitori o di acquirenti, e quali scadenze è bene tenere a mente.

La fatturazione nel ciclo attivo

Quando siamo noi a dover emettere una fattura verso un nostro cliente estero, il gioco è semplicissimo: non dovremo fare altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette "x", come indicato dall'Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all'ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondente al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, "00000".

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità).

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



La fatturazione nel ciclo passivo

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:

- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE;
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall'Agenzia delle entrate, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell'IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a **dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore**. Segnaliamo anche che l'Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell'operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell'operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all'interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro rilasciata dall'Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all'interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva.

4) LE CRIPTOVALUTE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di affrontare il corretto trattamento fiscale delle criptovalute o valute virtuali in pochi documenti di prassi. I più recenti sono la risoluzione n° 72/e 2016 e la 788/2021.

A livello tecnico, le criptovalute si identificano attraverso codici digitali criptati. Lo scambio tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche. La loro conservazione avviene generalmente, in **"portafogli elettronici"** (c.d. wallet).

Come avviene il trattamento fiscale delle criptovalute

Lo spunto sul corretto **trattamento fiscale** delle criptovalute è la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

In base ai principi espressi con tale sentenza:

tali operazioni rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

In considerazione di ciò, la tassazione soggiace alle regole generali che disciplinano le operazioni di scambio delle **valute tradizionali**. Scambi che avvengono al di fuori dell'attività d'impresa.

Da qui, sulla base delle previsioni di cui all'art. 67 del DPR 917/86, TUIR, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter), è corretto affermare che:

- le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente,
- mentre le **cessioni a pronti** generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Attenzione, sulle cessioni a pronti (scambio contestuale valuta su valuta), se la valuta ceduta deriva da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di **euro 51.645,69** per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, il prelievo dai wallet è equiparato ad una **cessione a titolo oneroso**.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Qualora non risulti integrata la suddetta condizione, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.

Cos'è la giacenza media e come si verifica

Come va verificata la **giacenza media** ossia il valore di 51.645,69?

Ebbene, qui le indicazioni operative sono state messe nero su bianco sempre nei sopra citati documenti di prassi.

Nello specifico, il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il **presupposto di tassazione** (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165).

Da qui:

- tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta,
 - il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
- Attenzione, la giacenza media si riferisce all'insieme dei portafogli detenuti dal contribuente. Siano essi wallet paper, hardware, desktop, mobile, web).

Criptovalute in dichiarazione dei redditi 2022

Individuato il corretto trattamento fiscale, per determinate la **plusvalenza** per i prelievi dai wallet che hanno superato la predetta giacenza si utilizza il **metodo Lifo**. Dunque, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

Il reddito ossia la plusvalenza, se percepito da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. (articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997). Le valute virtuali non scontano Ivafe. Il riferimento è all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

La plusvalenza va indicata nel **quadro RT** del modello Redditi.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale

La detenzione di criptovalute è anche oggetto di obbligo di monitoraggio fiscale (ex D.L. 167/1990).

Infatti, l'art.4 del decreto citato prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'obbligo sussiste anche per le **attività finanziarie estere** detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Si veda a tal fine la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.)

Anche per le criptovalute sussiste tale obbligo; in considerazione del fatto che le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

L'obbligo di monitoraggio fiscale è assolto tramite la compilazione del **quadro RW**. Nello specifico:

- nella colonna 3 del quadro RW va indicato come codice di "individuazione del bene" il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali),
- senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero".

L'omessa compilazione può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Ulteriori precisazioni

Per compilare correttamente il quadro RW, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489